

REGOLAMENTO (CE) N. 3262/94 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1995, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 13,

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3759/92, per ciascuno dei prodotti di cui rispettivamente all'allegato I, parti A, D ed E viene fissato un prezzo comunitario di ritiro o di vendita applicando ad un importo almeno uguale al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento il coefficiente di adattamento della categoria di prodotto interessata;

considerando che l'evoluzione delle strutture di produzione e di commercializzazione nella Comunità rende necessario modificare gli elementi di calcolo dei prezzi di ritiro e di vendita comunitari rispetto a quelli della campagna di pesca precedente;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, al prezzo di ritiro possono essere applicati coefficienti di adattamento nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità;

considerando che i prezzi d'orientamento per la campagna di pesca 1995 sono stati fissati, per il complesso dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 3136/94 del Consiglio⁽³⁾;

considerando che i prezzi o importi fissati in ecu dal presente regolamento sono stabiliti conformemente al regime agrimonetario applicabile nel 1994 ai sensi del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, modifi-

cato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2; che è pertanto opportuno prevederne l'entrata in vigore in tale anno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali del prezzo d'orientamento che servono come base per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita, sono fissate, per i prodotti in questione, come indicato nell'allegato I.

Articolo 2

I coefficienti di adattamento che servono per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita dei prodotti di cui rispettivamente all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92, sono fissati come indicato nell'allegato II.

Articolo 3

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 1995 e i prodotti ai quali si riferiscono sono fissati come indicato nell'allegato III.

Articolo 4

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 1995 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, sono fissati come indicato nell'allegato IV.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1994.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

(¹) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

(¹) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(²) GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.

(³) GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 4.

(⁴) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.